

Il rinvio pregiudiziale alla CGUE e gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell'Unione Europea

1. Premessa

Ringrazio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che mi ha designato tra i relatori di questo evento, il quale, per una felice coincidenza, si svolge a pochi giorni dall'insediamento dell'Ufficio Massimario Nazionale, del quale ho avuto l'onore di essere chiamata a fare parte¹.

L'augurio che mi sento di esprimere è che l'avvio, solo qualche mese fa, della nuova consiliatura, con una significativa riforma dell'autogoverno, il reclutamento in atto di magistrati professionali, un nuovo approccio alle esigenze di formazione e di aggiornamento di giudici e magistrati tributari rappresentino una costellazione di eventi che segnino l'inizio di nuova stagione della giustizia tributaria, che sarà in grado di corrispondere alle premesse e alle promesse e, quindi, sarà ricca di frutti, come ricca di frutti è, di regola, la stagione primaverile che proprio oggi va ad iniziare.

Il mio intervento verterà su quelli che sono gli strumenti a disposizione del giudice per comporre le possibili antinomie tra il diritto interno e il diritto dell'Unione Europea.

Mi occuperò, quindi, del percorso decisionale che il giudice deve compiere quando, chiamato a decidere una controversia, debba risolvere un'antinomia tra disposizioni nazionali e disposizioni eurounitarie. Si tratta di un percorso che prevede alcune tappe, invero,

¹ Relazione tenuta a Roma il 21 marzo 2025 all'evento formativo “*I rapporti tra le Corti. La giurisprudenza delle Corti quale fattore propulsivo dell'ordinamento istituzionale e dell'ordinamento eurounitario. Il rinvio pregiudiziale e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto tributario, Roma 20-21 marzo 2025 – Evento organizzato dal CPGT in collaborazione con la CGUE.*”

non tutte necessarie, potendo il giudice arrestarsi in una di esse, anticipando la formulazione della questione interpretativa oggetto di rinvio pregiudiziale.

Cercherò di focalizzare, in particolare, gli aspetti salienti della tematica nel tentativo di tracciare l'itinerario che il giudice deve compiere per sciogliere l'antinomia e assicurare una tutela adeguata ed effettiva alle situazioni giuridiche soggettive che sono state dedotte in giudizio.

Il percorso in parola, che, come vedremo, potrà condurre o meno alla proposizione di una questione interpretativa, in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art 267 TFUE, prevede tre momenti principali:

- il tentativo che deve compiere il giudice di giungere alla cd. interpretazione conforme;
- la possibile disapplicazione del diritto interno
- il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, ora, anche, nei casi in cui sia competente, al Tribunale dell'Unione Europea.

Infatti, il procedimento di rinvio, con l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, avvenuta il 1° settembre 2024, che ha modificato il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, è stato innovato sotto il profilo della competenza, prevedendosi ora che a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione su determinate materie², debba pronunciarsi il Tribunale dell'Unione europea.

² In base all'articolo 50 *ter*, primo comma, dello statuto, il Tribunale ha competenza per le domande di pronuncia pregiudiziale, presentate ai sensi dell'articolo 267 TFUE, che riguardino esclusivamente le seguenti materie specifiche: il sistema

Non mi occuperò nello specifico di questa innovazione, poiché essa costituisce l'oggetto di altre relazioni, mi limito solo a segnalare che, in considerazione dell'importanza di questa modifica in punto di competenza (si può parlare ora di una “competenza condivisa” tra Tribunale dell'Unione Europea e Corte di Giustizia UE), è stato aggiornato il testo delle “Raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali”, riguardanti la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GUUE C/2024/6008 del 9 ottobre 2024).

Come già nelle versioni precedenti, il nuovo testo riprende e riassume le caratteristiche principali del procedimento pregiudiziale e gli aspetti che i giudici nazionali devono considerare prima di rivolgersi alla Corte.

Però, rispetto all'ultima versione del 2019, le Raccomandazioni sono state introdotte due nuove sezioni finalizzate a coordinare l'attività dei due organi competenti, a regolare cioè il profilo della competenza “interna”: a) l'una sull'analisi preliminare al momento della ricezione da parte della Corte, al fine di stabilire l'organo giurisdizionale competente; b) l'altra sul caso eccezionale del possibile riesame della sentenza del Tribunale da parte della Corte.

2. L'ordinamento multilivello e l'esigenza di assicurare una tutela adeguata ed effettiva dei diritti dei singoli

Tornando al nostro tema, si impone una osservazione preliminare: il contesto giuridico nel quale si muove l'operatore, nel

comune di imposta sul valore aggiunto; i diritti di accisa; il codice doganale; la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

quale, cioè, il giudice è chiamato a svolgere una delicata operazione ermeneutica per superare il contrasto rinvenuto tra diritto interno e diritto europea, è stato efficacemente in termini di “**diritto sconfinato**”, nel senso di diritto che travalica i confini statali e che si può presentare nella veste di diritto del tutto “privo di territorialità”, “transnazionale”, circostanza che conduce a sottoporre a revisione anche le tradizionali distinzioni tra diritto pubblico e diritto privato e all'interno dei singoli settori dell'ordinamento.

In questa prospettiva, la dottrina ha osservato che la statualità del diritto, l'identificazione della sfera del giuridicamente rilevante con le norme che provengono dall'ordinamento nazionale, a fronte del limbo ove venivano collocate tutte le esperienze giuridiche non riconducibili allo Stato, costituisce ormai un mito superato. E questo perché ciò che caratterizza l'esperienza giuridica attuale è la presenza di un «**conglomerato di ordinamenti giuridici**», che si regge sul presupposto del mutuo e reciproco riconoscimento.

gni ordinamento, in altri termini, nel sistema integrato, riconosce e attribuisce a ciascun altro ordinamento con cui entra in relazione un preciso valore giuridico.

In questo modo si supera la dimensione dell'autoreferenzialità nella prospettiva di una integrazione reciproca, che dà luogo a contaminazioni e mediazioni tra i diversi sistemi, che fino a tempi recenti hanno troppo spesso operato come monadi indipendenti. In tale contesto, alla “globalizzazione dei diritti” deve corrispondere una “globalizzazione delle tutele”.

Ed è il giudice, nell'ambito della nuova concezione del diritto integrato, a essere chiamato ad assolvere un compito particolarmente complesso e delicato, ovvero sia quello dell'interpretazione “adeguatrice”, che consiste nel leggere e interpretare la norma interna

in maniera tale da renderla compatibile con gli ordinamenti con i quali entra in conflitto

3.1 L'interpretazione conforme

In via generale, per obbligo di interpretazione conforme si intende l'obbligo, che grava in sistemi giurisdizionali plurilivello, di rispettare la nomofilachia della Corte che, da un trattato internazionale, è investita del monopolio dell'interpretazione sua e del diritto da esso derivato, sulla base di una previsione espressa.

In ambito europeo, il principio consiste nell'obbligo gravante sul giudice nazionale (e su ciascun interprete del diritto nazionale) di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione da esso riconosciuti per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario; esso discende dal principio di leale cooperazione tra gli organi e gli Stati dell'Unione europea.

Consiste, in estrema sintesi, nell'interpretare il diritto interno nazionale conformemente a quello comunitario e assicura il continuo adeguamento del primo al contenuto ed agli obiettivi dell'ordinamento comunitario e, dunque, assicura l'operatività di un meccanismo dinamico.

L'obbligo di interpretazione conforme così come lo si intende nella sua portata e nella sua estensione attuali è il risultato di un lungo percorso giurisprudenziale compiuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dal momento che nei trattati istitutivi delle comunità europee non si rinvenendosi alcuna disposizione volta a disciplinare in maniera specifica tale obbligo.

La Corte di Giustizia ebbe ad enunciare tale principio nel 1984 con la sentenza Von Colson, nella quale precisò che tale obbligo

rimaneva circoscritto alla sola interpretazione delle norme interne volte a trasporre direttive comunitarie.

Con la successiva sentenza *Marleasing* i giudici di Lussemburgo estesero l'ambito di applicazione di tale obbligo, comprendendovi ogni norma che, sebbene antecedente alla direttiva o priva di legami funzionali con essa, intervenisse sulla medesima materia oggetto della disciplina comunitaria.

Nel 2004 la Corte, per il tramite della controversia *Pfeiffer*, statui che l'obbligo di interpretazione conforme fosse applicato all'intero complesso normativo di tutti gli ordinamenti nazionali che avevano aderito all'Unione europea.

Questa enunciazione venne poi corretta dalla Corte nello stesso anno con la sentenza *Adeneler*, con la quale i giudici di Lussemburgo posero un limite all'osservanza dell'obbligo di interpretazione conforme, stabilendo che essa non può in alcun caso condurre ad assegnare alla literalità del testo della norma interna un significato che sia *contra legem*: il giudice è dispensato da tale obbligo solo se non ha alcun margine di discrezionalità nell'interpretare la norma nazionale, in caso contrario deve preferire quella più vicina a quella comunitaria.

Partendo da queste prime pronunce, l'approdo cui è giunta la giurisprudenza dell'Unione europea è stata la costante affermazione dell'obbligo per il giudice nazionale di far ricorso a tutte le risorse ermeneutiche disponibili al fine di conseguire il risultato voluto dall'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo all'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento sovranazionale ed alla realizzazione di una tappa fondamentale del processo di integrazione interordinamentale.

L'esigenza di garantire l'adeguamento in via interpretativa della norma interna alla diritto sovranazionale si è posto, come è noto,

soprattutto nei casi di norme dell'Unione europea non direttamente applicabili.

Infatti, è stato proprio con riferimento alle fonti non *self-executing* che si sono manifestate le più significative potenzialità applicative del criterio dell'esegesi conforme. Più precisamente, nel caso di non corretta trasposizione della direttiva che, pur essendo chiara, precisa ed incondizionata, non può trovare applicazione nei rapporti orizzontali (la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti), l'interpretazione conforme del diritto nazionale diviene lo strumento della sua, sia pure indiretta, applicazione.

Come affermato dalla Corte di giustizia, la mancanza di effetto diretto non esclude l'effetto utile del diritto dell'U.E.: come evidenziato in occasione della sentenza sul caso Pfeiffer, il giudice nazionale non deve limitarsi ad interpretare in modo conforme alla direttiva la normativa di recepimento, ma anche l'intero diritto nazionale, per valutare in quale misura possa essere applicato in modo da non pervenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva non correttamente trasposta. L'attività ermeneutica si svolge dunque a trecentosessanta gradi, essendo condotta sull'intero ordinamento interno, senza la limitazione del riferimento alla norma di recepimento, e riguarda sia le disposizioni anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi.

È necessario, poi, rilevare che il concetto di interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea acquista un significato diverso da quello concernente il rapporto fra norma e Costituzione nell'ordinamento interno. Mentre in quest'ultimo caso mira a salvaguardare l'unità e coerenza dell'ordinamento, tant'è che il dubbio di costituzionalità non viene in rilievo (e la relativa questione è

inammissibile) se la norma, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, è conforme a Costituzione, nel caso dell'ordinamento integrato l'interpretazione adeguatrice è la chiave che consente di interconnettere disciplina interna e disposizione sovranazionale.

Se sul piano dell'ordinamento interno l'esigenza dell'interpretazione adeguatrice sorge solo nel caso in cui si debba prevenire un dubbio di costituzionalità, nell'ambito dell'ordinamento integrato rappresenta la fisiologia, nel senso che la norma, essendo la risultante della combinazione di due discipline, va sempre interpretata quale crocevia sovranazionale – nazionale.

L'interpretazione conforme quindi, conferisce unitarietà alla disciplina integrata. Si spiega così perché, su sollecitazione della Corte di giustizia, il canone dell'interpretazione adeguatrice vada sempre più allargando le proprie potenzialità applicative.

Abbandonando ora il punto di osservazione della Corte di Giustizia dell'Unione per spostarci sul versante del diritto interno, si è osservato che, dal punto di vista della giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale italiana, il tema dell'interpretazione conforme - come affermazione dell'obbligo gravante sull'interprete che ravvisi l'esistenza di un'antinomia tra diritto interno e diritto europeo - ha costituito il passaggio meno problematico del cammino piuttosto accidentato, soprattutto nei decenni passati, del rapporto tra la Corte di Giustizia e la nostra Corte Costituzionale: si è trattato di un passaggio pacifico sia sul fronte interno, perché presente fin da epoca risalente da una giurisprudenza costituzionale costante, sia sul fronte esterno, perché, al contrario di altri orientamenti della nostra Corte, non ha mai creato incomprensioni o frizioni con la Corte di Giustizia.

Infatti, in perfetta sintonia con la Corte di Lussemburgo, la Corte costituzionale italiana non solo pratica volentieri la tecnica dell'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell'Unione sia in sede di giudizio incidentale che in sede di giudizio principale, ma la consiglia sempre, quando possibile, anche ai suoi interlocutori (Stato, Regioni e giudici comuni).

In maniera molto efficace e suggestiva si è detto, a tal proposito, che vale anche per questo tipo di interpretazione conforme – come per quelle conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, parimenti predicate dalla Corte costituzionale – la metafora che la paragona a una cerniera tra due tessuti, da identificarsi nei due piani normativi – e addirittura tra due logiche o tra due mondi – lontani tra loro, ma che devono essere tenuti contemporaneamente in considerazione per regolare un caso concreto. Si tratta di una cerniera di cui si sente sempre maggiore bisogno, a causa della complessità, dell'intreccio e dalla sovrapposizione di fonti di diversa origine e legittimazione che popolano gli ordinamenti contemporanei, condizionando l'attività quotidiana di ogni interprete.

In definitiva, la nostra Corte costituzionale ritiene semplicemente che quando si intravede un possibile contrasto tra una fonte interna e una fonte europea è meglio prima fare ogni sforzo per comporre l'antinomia nel modo più dolce, utilizzando uno strumento – quale è l'interpretazione conforme – che non mette in discussione né la validità né l'applicabilità della fonte interna. Solo se ciò risulta impossibile diventa inevitabile passare alla misura più drastica, più severa nei confronti della legge nazionale, e cioè alla sua disapplicazione, nel caso di contrasto con atti normativi europei dotati di effetto diretto, oppure alla sua dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione

dell'art. 11 o anche dell'art. 117, primo comma, Cost., nel caso di contrasto con atti normativi europei privi di effetto diretto.

4. La disapplicazione

Quando l'operazione ermeneutica in cui si risolve l'interpretazione conforme non approda ad un esito positivo, la conseguenza è, dunque, la disapplicazione del diritto interno, sul quale, appunto, prevale il diritto dell'Unione Europea in ragione della sua posizione di primato.

L'applicazione della normativa dell'Unione direttamente efficace all'interno dell'ordinamento italiano non dà luogo, infatti, a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze UE sono legittimate a svolgersi.

La disapplicazione in questo si distingue dall'abrogazione: quest'ultima è il mezzo ordinario per risolvere le antinomie normative, la disapplicazione (o la non applicazione) costituisce, invece, uno strumento eccezionale, quale potere che consente «di non applicare ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto, che per altre fattispecie o ad altri effetti rimane pienamente valido ed efficace».

Secondo la Corte Costituzionale, la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto.

Resta dunque ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme dell'Unione. Se, sul piano dell'ordinamento nazionale, tale esigenza si collega al principio della certezza del diritto, sul piano UE, invece, essa rappresenta una garanzia così essenziale al principio 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di: - sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; - adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e - disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione».

Tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del diritto UE³.

³ Un caso di disapplicazione si è avuto a seguito della sentenza della CGUE del 23/11/2017 n.887 che sancì il contrasto con il diritto UE delle norme interne che subordinavano il diritto alla riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale, anche quando detta procedura avesse una durata superiore ai dieci anni. A seguito della pronuncia della CGUE il legislatore intervenne a regolare la fattispecie (art.18 d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106), allineandosi alla pronuncia della CGUE, ma con disciplina non retroattiva, cosicché per le vicende occorse in precedenza l'unico strumento a disposizione del giudice nazionale è stata la disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto UE.

L'abrogazione quindi determina una cessazione definitiva dell'efficacia della norma mentre disapplicazione limita l'efficacia della disposizione senza farla cessare del tutto.

5. Il rinvio pregiudiziale

Quando neppure la disapplicazione del diritto interno a favore del diritto dell'Unione Europea può condurre a sciogliere l'antinomia normativa, lo strumento previsto dall'art. 267 del TFUE è quello del rinvio pregiudiziale, che può vertere “*a) sull'interpretazione dei trattati*” e “*b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*”

L'istituto in questione è fondamentale per assicurare l'omogeneità dell'applicazione del diritto europeo su tutto il territorio e per favorire il colloquio tra i giudici nazionali e quelli europei al fine di chiarire il significato e la validità di particolari disposizioni normative.

Però, come abbiamo visto, il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni, cioè quando il giudice non ha potuto risolvere altrimenti, con l'interpretazione conforme o la disapplicazione del diritto interno, l'antinomia normativa ravvisata.

I commi secondo e terzo dell'art. 267 TFUE distinguono due diversi scenari: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.

Si è osservato da parte della dottrina che mentre nel primo caso il giudice ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE nel secondo caso ha l'obbligo e la *ratio* è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c'è la massima preoccupazione che il diritto

europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisione dinnanzi altri organi.

Il rinvio pregiudiziale oggetto dell'obbligo imposto al giudice di ultima istanza dal terzo comma dell'art. 267 del TFUE è, naturalmente, il rinvio pregiudiziale di interpretazione.

Il rinvio di validità è infatti imposto anche al giudice non di ultima istanza, poiché spetta soltanto alla Corte europea dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione⁴.

L'esperienza applicativa dimostra la preminenza del rinvio d'interpretazione, quantitativamente preponderante da parte sia dei giudici non di ultima istanza sia dei giudici nazionali di vertice.

In generale, il procedimento di rinvio pregiudiziale “*costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati*” perché instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e tutti i giudici degli Stati membri (come ribadito da Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*) [BARRECA].

Tuttavia, questo tema costituisce oggetto di altri interventi e relazione già svolte o in programma nel presente evento formativo, per cui preferisco tralasciarlo per evitare ripetizioni e sovrapposizioni. Passo, dunque, alle conclusioni.

6. Conclusioni

Incontestato e incontestabile il ruolo dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non può non rimarcarsi che l'impiego consapevole e accorto da parte dell'interprete di tutti gli strumenti a suo disposizione, per superare le antinomie tra diritto interno e diritto europeo, può produrre il benefico effetto di

⁴ Come affermato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Foto-Frost* e 6 ottobre 2015, causa C-362/14, *Schrems*.

limitare l'uso eccessivo di quest'istituto e, con riguardo alla difesa delle parti, di scoraggiare un uso strumentale, defatigatorio delle questioni interpretative comunitarie dinanzi al giudice di ultima istanza.

A questo proposito, merita di essere segnalato l'orientamento del Consiglio di Stato, espresso in diverse pronunce, che, da un lato, mediante rinvii mirati alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha cercato di favorire la migliore definizione dei presupposti dell'obbligo di rinvio da parte del giudice di ultima istanza⁵ e, dall'altro, ha sanzionato con declaratorie di inammissibilità le questioni poste dalle parti che si rivelassero non pertinenti perché manifestamente irrilevanti per la soluzione del giudizio principale o perché del tutto generali o di natura meramente ipotetica, o comunque ove risulti in modo evidente che la richiesta di interpretazione del diritto dell'Unione non presenta alcun legame concreto con l'oggetto della causa⁶.

Roma, 21 marzo 2025

Ida Raiola

Bibliografia essenziale

Barreca G.L., *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e l'obbligo di rinvio del giudice nazionale di ultima istanza*, in *www.giustizia-amministrativa.it*

⁵ Cfr. ordinanze del Consiglio di Stato, VI, 5 marzo 2012, n. 1244 e IV, 1 giugno 2016, n.2334, nonché del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, 17 ottobre 2013, n. 848, tutte in *www.giustizia-amministrativa.it*.

⁶ C.g.a. 26 aprile 2021, n. 371 in *www.giustizia-amministrativa.it*

Giacalone G., *“Gli strumenti di composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto dell’unione: (la disapplicazione, l’interpretazione conforme)”*, relazione tenuta all’evento formativo *“Il ruolo del giudice nazionale nell’attuazione del diritto dell’Unione Europea”*, Firenze, 29 gennaio 2020

Grasso G., *La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE*, relazione tenuta al Corso di perfezionamento in *“Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”*, Milano 20 maggio 2016